



Il Difensore Civico

Decisione n. 5 del 18 gennaio 2018

OGGETTO:

Sigg.ri- (*Omissis*) – richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza del 15.12.17 di riesame ex art. 25, c. 4, L. n° 241/1990, acquisita al prot.n. 2276, presentata dai coniugi (*Omissis*) avverso il riferito diniego opposto dal Comune di (*Omissis*) alla richiesta di accesso agli atti relativi al procedimento di verifica della legittimità edilizia-urbanistica delle opere realizzate sull'immobile sito in (*Omissis*), a (*Omissis*);

CONSIDERATO che l'istanza avanzata a questa Difesa Civica fa riferimento alla nota del predetto Comune datata 11.12.17 qualificata come “diniego” e che con la medesima gli istanti chiedono “la possibilità di riesame” di tale provvedimento, sicchè essa non appare correttamente articolata e comunque non individua specifiche censure nell'iter seguito dall'Ente;

EVIDENZIATO che, al contrario, nella nota predetta l'Amministrazione non ha denegato l'accesso agli atti ma si è limitata a disporre il differimento fino alla conclusione del procedimento di verifica ivi descritto, in aderenza al disposto dell'art. 9, del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, il quale stabilisce che il differimento dell'accesso possa essere disposto in tutti i casi in cui *“sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela degli interessi di quell'articolo 24, comma 6 della legge e per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione ai documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa”*;

TENUTO CONTO che consolidata giurisprudenza, in linea con la predetta normativa, ha confermato che l'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi deve essere armonizzato con le esigenze di interesse pubblico e di buon andamento sicchè appare legittimo che l'Amministrazione possa differire l'accesso alla conclusione del procedimento se tale scelta si configura come il risultato di una consona valutazione che contempra la possibile sussistenza di negative interferenze tra un eventuale accesso e lo svolgimento della funzione amministrativa, così come prescritto dall'art. 24, u.c., della legge n. 241/90, ovvero la necessità di assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge;

RITENUTO pertanto che, il potere di differimento dell'accesso – in luogo del rigetto – è un atto dovuto in tutti i casi in cui il privato abbia diritto all'accesso ma sia al contempo necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi dei terzi o salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che dalla lettura combinata delle note del Comune di *(Omissis)* si evince che tale termine è identificabile nel 22.01.18 (atteso che il procedimento *de quo* ha avuto avvio il 24.10.17) sicchè appare prossima la data nella quale la documentazione sarà ostensibile agli istanti;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di rigettare la richiesta di riesame presentata dai coniugi Sigg.ri *(Omissis)* avverso il riferito diniego opposto dal Comune di *(Omissis)* alla richiesta di accesso agli atti relativi al procedimento di verifica della legittimità edilizia-urbanistica delle opere realizzate sul proprio immobile sito in via L.go Garibaldi n.23, a *(Omissis)*.

2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, ai ricorrenti ed all'Amministrazione Comunale di *(Omissis)*.

Il Difensore Civico Regionale

Avv. Fabrizio Di Carlo